

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA AMMINISTRATIVA DELL' UNIONE
ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL SETTIMO**

GIORNO

PREAMBOLO

Con la delega di potere ogni membro di chiesa partecipa alla direzione dell'Opera nella sua Unione e, di conseguenza, alla direzione dell'Opera nel mondo:

«Ogni membro dispone di un voto per la scelta degli ufficiali di chiesa. La chiesa sceglie gli ufficiali delle Federazioni locali. I loro delegati, a loro volta, eleggono gli ufficiali delle Unioni e i delegati delle Unioni nominano gli ufficiali della Conferenza Generale. Con questa sistemazione, ogni Federazione, ogni istituzione, ogni chiesa e ogni singolo membro potrà dare il suo contributo all'elezione di persone che dovranno portare le principali responsabilità in seno alla Conferenza Generale.» (*Manuale di Chiesa*, ed. 2015, p. 26).

ART. 1 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, da ora in poi denominata Unione, presente nei territori di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto dell'Unione, assicura il buon andamento delle chiese cristiane avventiste e formula piani per il loro sviluppo.

I compiti dell'Assemblea sono quelli contenuti nell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione:

1. L'Assemblea dell'Unione assicura il buon andamento delle Chiese Cristiane Avventiste presenti nel territorio di cui all'art. 4 comma 1. Essa è, al tempo stesso, un mezzo d'arricchimento spirituale per tutti coloro che vi partecipano.
2. Le competenze dell'Assemblea sono:

a. discutere e approvare i rapporti statistici ed economico-finanziari di ogni attività svolta, durante il periodo che intercorre tra una sessione e l'altra dell'Assemblea, dall'Unione e dagli altri Enti, Istituzioni e Fondazioni che ad essa fanno capo;

b. eleggere il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Unione, i responsabili dei diversi Ministeri/Dipartimenti/Servizi, gli altri membri del Comitato esecutivo dell'Unione tra i quali almeno 5 (cinque) membri laici, i membri della Commissione di Verifica, gli altri organi collegiali degli Enti e delle Istituzioni dell'Unione, se così previsto dai rispettivi statuti;

c. accettare in seno all'Unione le nuove chiese costituitesi nel corso dell'esercizio appena terminato e cancellare dall'elenco delle chiese dell'Unione le chiese già sciolte;

d. rilasciare a tutti gli operai che si adoperano per il conseguimento dello scopo dell'Unione (ministri di culto, missionari, colportori) una credenziale o licenza per il periodo che intercorre tra un'Assemblea e l'altra, anche ai sensi degli artt. 4 e 15 della Legge n. 516 del 1988;

e. formulare piani per il raggiungimento dello scopo dell'Unione;

f. adottare o modificare lo statuto dell'Unione e il Regolamento dell'Assemblea dell'Unione, da ora in poi Regolamento dell'Assemblea, e ogni altro regolamento riguardante ogni materia purché in armonia con lo Statuto;

g. compiere tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento dell'Assemblea.

3. La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, la loro composizione e i loro lavori, sono regolati dagli articoli 2, 3, 13, 22, 23, 24, 25 del presente Regolamento.

ART. 2 Sessioni dell'Assemblea

1. Le sessioni ordinarie dell'Assemblea hanno luogo ogni 5 (cinque) anni. Il Comitato esecutivo ne stabilisce la data e il luogo compreso nel territorio dell'Unione. La convocazione avviene:
 - a. tramite avviso pubblicato sull'organo ufficiale dell'Unione almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della sessione;
 - b. con altro metodo approvato dal Comitato esecutivo.
2. Con identica modalità il Comitato esecutivo convoca, nel territorio dell'Unione, una sessione straordinaria quando:
 - a. così sia votato dal Comitato esecutivo;
 - b. così sia votato dai delegati in qualsiasi Assemblea;
 - c. così sia richiesto da almeno il 50% (cinquanta per cento) delle chiese regolarmente costituite con decisioni approvate delle rispettive Riunioni amministrative;
 - d. così sia votato dal Comitato esecutivo della EUD o dal Comitato esecutivo della Conferenza Generale.
3. Il Comitato esecutivo della EUD o il Comitato esecutivo della Conferenza Generale possono convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea dell'Unione.
4. La convocazione delle sessioni straordinarie avverrà con le modalità previste al comma 1. L'avviso dovrà includere l'agenda della sessione. I lavori delle sessioni straordinarie hanno la stessa modalità e la stessa validità di quelli svolti nelle sessioni ordinarie.
5. Nel caso in cui l'Assemblea, regolarmente convocata, non riesca a concludere i propri lavori nei tempi prefissati, si procederà, nel più breve tempo possibile e

comunque entro 9 (nove) mesi, alla convocazione di una seconda sessione della stessa Assemblea, per portare a compimento i lavori interrotti, ritenendo, comunque, validi quelli conclusi nella prima sessione. Alla seconda sessione interverranno gli stessi delegati e saranno riattivate le Commissioni precedentemente nominate, salvo le necessarie sostituzioni per indisponibilità.

6. La presidenza dell'Assemblea è determinata secondo quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento.
7. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comitato esecutivo uscente.
8. La metà più uno dei delegati costituisce il quorum per l'inizio dei lavori. Una volta che l'Assemblea sia stata dichiarata aperta, i delegati presenti costituiranno il quorum.
9. I delegati con diritto di voto devono essere presenti al momento della votazione per potere esercitare validamente il loro voto; non è consentito il voto per delega.
10. Le votazioni dell'Assemblea si svolgono per alzata di mano, a meno che sia deliberato altrimenti dalla maggioranza dei delegati presenti, ovvero sia così previsto dal presente regolamento.
11. Gli officer e i membri del Comitato esecutivo saranno eletti dai delegati durante la sessione ordinaria dell'Assemblea e manterranno il loro ufficio fino alla successiva sessione ordinaria dell'Assemblea, a meno che non si dimettano o siano rimossi dall'ufficio per giusta causa dal Comitato esecutivo o da una sessione straordinaria dell'Assemblea. L'elezione di Direttori di dipartimento, di Direttori di dipartimento associati, di Segretari associati, di Tesorieri associati, se non determinata dall'Assemblea, sarà rimessa al Comitato esecutivo.

ART. 3 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai seguenti delegati con diritto di voto:
 - a. i **delegati regolari** accreditati dalle chiese dell'Unione;
 - b. i **delegati generali** accreditati dall'Unione;
2. I delegati generali dell'Unione non possono essere scelti come delegati di una chiesa.
3. Le chiese e il Comitato esecutivo dell'Unione eleggono i rispettivi delegati secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento.
4. La composizione e le funzioni delle Commissioni dell'Assemblea sono stabilite secondo i criteri e le modalità indicati dal presente Regolamento.
5. I delegati all'Assemblea devono essere membri in posizione regolare della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

ART. 4 Delegati

Hanno diritto di voto alle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea i delegati regolari e i delegati generali.

1. Sono **delegati regolari** quelli accreditati dalle chiese dell'Unione sulla base dei seguenti criteri:
 - a. un delegato, «principale» per ogni chiesa locale;
 - b. un secondo delegato, «ordinario» da 36 a 100 membri;
 - c. un terzo delegato, «principale» da 101 a 175 membri;
 - d. un quarto delegato, «ordinario» da 176 a 250 membri;
 - e. un quinto delegato «principale» da 251 a 325 membri;
 - f. un sesto delegato «ordinario» da 326 a 400 membri;

e così di seguito, per ogni 75 membri un delegato «ordinario» e per ogni 150 un delegato «principale».

I delegati accreditati dalle chiese dell'Unione, sono calcolati in base al numero

dei membri iscritti nei registri di chiesa allo scadere del penultimo trimestre antecedente all'anno della sessione dell'Assemblea. Tra questi delegati la chiesa dovrà indicare il delegato o i delegati principali secondo quanto disposto all'art. 14.

2. Sono **delegati generali**:

- a. tutti i membri del Comitato esecutivo dell'Unione;
- b. i membri dei Comitati della Conferenza Generale e della Divisione Inter-Europea, nella percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) di tutti i delegati;
- c. tutti i Pastori Consacrati e Autorizzati in servizio;
- d. i responsabili di tutti i Dipartimenti e Ministeri istituiti dall'Unione;
- e. i Direttori degli Enti e delle Istituzioni dell'Unione;
- f. i membri della Commissione di Verifica;
- g. i vice presidenti dell'Assemblea designati secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- h. altri membri, eletti dal Comitato esecutivo per favorire un contributo di esperienze, fino a un massimo del 5 % dei delegati regolari. Tali delegati saranno scelti sia fra i pastori consacrati emeriti, i colportori e gli operai con credenziali che non siano già delegati generali di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, sia fra altri membri non operai dell'Opera.

3. I **delegati generali** dell'Unione non possono essere scelti come delegati di una chiesa. I **delegati generali** fanno parte della Commissione preparatoria secondo le seguenti percentuali:

- a. coloro di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g ne fanno parte nella misura del 20% dei delegati principali accreditati dalle chiese;

b. coloro di cui alla lettera h, ne fanno parte nella misura del 2% dei delegati principali accreditati dalle chiese.

4. I delegati all'Assemblea devono essere membri in posizione regolare della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

ART. 5 Altri partecipanti

1. Il Comitato esecutivo ha facoltà di invitare quanti riterrà opportuno a partecipare ai lavori dell'Assemblea, col solo diritto di voce.
2. I membri di chiesa non delegati possono prendere parte ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto. Possono esprimere le loro opinioni solo qualora le circostanze, valutate dal Presidente dell'Assemblea, lo consentano.

ART. 6 Criteri di trasmissione dei nominativi dei delegati regolari

1. Non appena i delegati regolari sono stati nominati dalla chiesa, i segretari di chiesa hanno il dovere di mandare la lista, nel più breve tempo possibile o al più tardi 60 giorni prima dell'Assemblea, al Segretario dell'Unione. In questa lista devono risultare in modo chiaro i nominativi dei delegati principali, dei delegati ordinari e di due eventuali sostituti. Così la lista completa dei delegati potrà essere compilata e consegnata ai membri della Commissione preparatoria.

ART. 7 Compiti dei delegati

1. A tutti i delegati è richiesta l'adesione a standard morali elevati, come indica il Manuale di Chiesa: «I delegati all'Assemblea non vengono scelti per rappresentare soltanto gli interessi della chiesa locale o della Federazione*. Sono chiamati a considerare l'opera nella sua globalità, ricordando la responsabilità di agire per il bene dell'opera mondiale della Chiesa. Non è ammissibile che la delegazione di una chiesa o di una Federazione* si organizzi per, o tenti di, orientare i propri voti in blocco. Non è ammissibile neanche che i

delegati pretendano la preminenza nell'indirizzare i lavori dell'Assemblea di Federazione/Unione. Ogni delegato si lascerà guidare dallo Spirito Santo e darà il suo voto secondo le sue convinzioni personali. Qualsiasi dirigente di chiesa, di Federazione/Unione che cerchi di influenzare i voti di un gruppo di delegati sarà considerato non idoneo a conservare la propria funzione.» (*Manuale di Chiesa*, ed. 2015, p. 114).

ART. 8 Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Unione, ordinariamente ogni cinque anni, in armonia con quanto disposto dallo Statuto dell'Unione. La data e il luogo, compreso nel territorio dell'Unione, sono scelti dal Comitato esecutivo dell'Unione. La data di convocazione e il luogo resi noti secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 punto a. È però data notizia della convocazione dell'Assemblea almeno 6 mesi prima alle chiese, in modo che esse possano far pervenire al Presidente dell'Unione le eventuali proposte da presentare all'Assemblea.

ART. 9 Preparazione dei lavori dell'Assemblea

1. Il Presidente e il Segretario dell'Unione preparano il programma e il calendario dei lavori per l'Assemblea. Il programma dei lavori deve essere approvato dal Comitato esecutivo dell'Unione. Possono far pervenire alla presidenza dell'Unione proposte da sottoporre alle Commissioni Piani e Delibere e Statuti e Regolamenti dell'Assemblea:
 - a. tutti i membri, tramite un voto di approvazione del Comitato di chiesa;
 - b. il Comitato esecutivo dell'Unione, i Comitati direttivi delle Istituzioni e degli Enti;
 - c. tutti i delegati.

Il Segretario dell'Unione farà pervenire ai delegati il programma dei lavori, una copia dei rapporti e tutte le proposte dirette alle due Commissioni di cui sopra, e tutta la documentazione necessaria per meglio illustrare le proposte, almeno 30 giorni prima della data di inizio della sessione dell'Assemblea.

ART. 10 Presidenza dell'Assemblea

1. Secondo quanto previsto dal WP (edizione 2017-2018 p. 196-197) l'Assemblea è presieduta, fino alla chiusura dei lavori, dal Presidente uscente dell'Unione, o da persona da lui designata, coadiuvato da due vice presidenti proposti dal Presidente dell'Unione e votati dal Comitato esecutivo uscente.

Il Presidente dirige l'Assemblea, regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il presente Regolamento. Sulla base di questo dirige e modera la discussione e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario; assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dei lavori.

ART. 11 Segreteria dell'Assemblea

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comitato esecutivo uscente.
2. Il Segretario:
 - a. sovrintende alla redazione del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e aggiorna, in base all'ordine delle richieste, l'elenco dei delegati iscritti a parlare;
 - c. dà lettura delle proposte e dei documenti;
 - d. tiene nota delle deliberazioni;

- e. procede agli appelli;
 - f. collabora con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto;
 - g. coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.
3. La segreteria provvede a che siano messi a disposizione dei delegati che vogliono prenderne visione, i verbali delle Assemblee precedenti, lo Statuto dell'Unione, il presente Regolamento e tutta la documentazione che sia pervenuta alla segreteria o che questa abbia creduto opportuno raccogliere, al fine di illustrare tutte le proposte che verranno discusse in Assemblea.

ART. 12 Quorum

1. La metà più uno dei delegati costituisce il quorum per l'inizio dei lavori. Una volta che i lavori sono formalmente avviati, i delegati presenti in sala costituiscono il quorum.

ART. 13 Ordine dei lavori

1. Nella prima seduta dell'Assemblea, il Presidente riceve dal Segretario la lista degli aventi diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea che si sono registrati all'arrivo presso la sede dell'Assemblea e la registrazione costituisce la verifica del quorum.

Si procede poi alla presentazione delle nuove chiese, all'accettazione delle stesse e dei loro delegati e all'accettazione dei delegati generali, ai sensi dell'art.

4, punto 2. h del presente regolamento. Il Segretario legge la lista dei delegati principali che costituiscono la Commissione preparatoria. Il Presidente dell'Unione presenta il suo rapporto quinquennale, poi il Segretario e il Tesoriere presenteranno i rapporti di segreteria ed economico-finanziario; infine la Commissione di Verifica presenta il proprio rapporto.

Durante la presentazione, discussione e votazione di questi quattro rapporti tutte

le Commissioni dell'Assemblea dovranno essere presenti in sala.

I rapporti dei responsabili di Dipartimento, i rapporti e i rendiconti economici delle Istituzioni e degli Enti vengono presentati nel corso delle altre sedute amministrative. I delegati possono rivolgere interrogazioni a coloro che presentano i rapporti. Dopo che le Commissioni sono state elette e a mano a mano che elaborano i loro rapporti, questi, anche se solo parziali, vengono presentati all'Assemblea per la discussione, l'approvazione o il rinvio alle Commissioni per eventuali emendamenti o modifiche.

ART. 14 Commissione preparatoria

1. La Commissione preparatoria ha il compito di eleggere le Commissioni dell'Assemblea. Essa è formata dai delegati principali che sono eletti da ogni singola chiesa. Per la determinazione del numero dei delegati principali si farà riferimento all'art. 4 comma 1 del presente regolamento. Il compito dei delegati principali è di estrema importanza, perché essi nominano le Commissioni dell'Assemblea. Quindi la scelta dei delegati principali va fatta con la massima cura da parte della chiesa. I delegati generali dell'Unione ne fanno parte nella percentuale indicata all'art. 4, comma 3. Tale scelta avverrà prima dell'inizio dei lavori della sessione dell'Assemblea. I delegati principali devono essere obbligatoriamente presenti alla seduta di apertura per adempiere alla loro funzione.

ART. 15 Funzionamento della Commissione preparatoria

1. La presidenza della Commissione preparatoria è affidata d'ufficio al Presidente della Divisione o a un suo rappresentante presente ai lavori dell'Assemblea. La scelta dei delegati che devono far parte delle varie Commissioni dell'Assemblea, sarà fatta vegliando affinché vi sia una giusta proporzione tra laici e operai dei

vari Campi.

2. Il metodo per la scelta dei delegati che devono far parte della Commissione di nomina è quello dello scrutinio segreto. Con il metodo dello scrutinio segreto si procede nel modo seguente: i votanti ricevono all'inizio dei lavori un elenco aggiornato di tutti i delegati eleggibili e un'apposita scheda sulla quale indicano i nomi di 14 delegati scelti in conformità al principio generale sopra enunciato, e cioè:

- a. sette (7) delegati laici, scelti tra quelli inviati dalle chiese, che non siano operai con credenziali dell'Unione, di cui almeno uno proveniente da ogni Campo dell'Unione;
- b. sette (7) operai con credenziali dell'Unione, di cui quattro pastori consacrati.

3. Non possono far parte della Commissione di nomina:

- a. i membri in carica del Comitato esecutivo dell'Unione, i responsabili dei Dipartimenti dell'Unione, i Direttori e gli Amministratori degli Enti e delle Istituzioni, i membri della Commissione di Verifica e i nominativi eletti nella Commissione di nomina dell'Assemblea amministrativa precedente;
- b. i membri appartenenti alla stessa chiesa, in numero superiore a 2 (due).

4. I delegati che alla prima votazione ricevono la maggioranza dei voti, pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto al voto presenti, saranno considerati eletti.

Se alla prima votazione non risultano eletti tutti i 14 membri, si procede al ballottaggio, cioè a una seconda votazione, prendendo in considerazione soltanto quei candidati, non eletti, che nella precedente votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. Precisamente, per ogni categoria di candidati si prende in considerazione un numero di delegati pari al doppio dei posti ancora da occupare.

Qualora più candidati avessero ottenuto lo stesso numero più alto di voti, si deve considerarli tutti eleggibili, e quindi in tal caso il numero può essere superiore al doppio di quello del posto o dei posti da occupare.

5. Per le altre Commissioni si procede all'elezione dei relativi membri con scrutinio segreto. Sono eletti coloro che ricevono la maggioranza relativa dei voti.

I Presidenti delle altre Commissioni sono proposti dal Comitato esecutivo dell'Unione all'Assemblea per l'approvazione.

Precisamente, devono essere scelti i componenti delle seguenti Commissioni dell'Assemblea:

- a. Commissione Piani e Delibere: 15 persone compreso il Presidente. I responsabili dei Dipartimenti possono essere membri di questa Commissione.

Se non eletti, potranno partecipare comunque ai lavori della Commissione senza diritto di voto;

- b. Commissione Licenze e Credenziali: 7 persone compreso il Presidente, di cui due pastori consacrati, un operaio e tre anziani di chiesa consacrati non in possesso di credenziali da parte dell'Unione, tutte persone di esperienza;

- c. Commissione permanente Statuti e Regolamenti: 7 persone compreso il Presidente.

6. Le proposte della Commissione preparatoria devono essere sottoposte all'Assemblea per l'approvazione. Soltanto allora le Commissioni, validamente elette, possono incominciare i loro lavori. Nell'eleggere le Commissioni, l'Assemblea conferisce loro tutta l'autorità necessaria per raccogliere le informazioni indispensabili per la formazione del giudizio dei membri e la presentazione di proposte adeguate.

ART. 16 Commissioni dell'Assemblea

1. Le Commissioni dell'Assemblea sono destinate a facilitare il lavoro dell'Assemblea per evitare che tutti i problemi, tutti i piani, tutti i progetti e tutti i nomi siano discussi lungamente dalla totalità dei delegati. Soltanto i delegati hanno il diritto di presentare di propria iniziativa suggerimenti od osservazioni alle Commissioni sia attraverso i Presidenti e i membri delle stesse, sia personalmente.
2. Le Commissioni dell'Assemblea sono:
 - a. la Commissione di nomina;
 - b. la Commissione Piani e Delibere;
 - c. la Commissione Licenze e Credenziali;
 - d. la Commissione permanente Statuto e Regolamento.

ART. 17 Commissione di nomina

1. Alla Commissione di nomina spetta il compito di proporre all'Assemblea i nomi delle persone che dovranno operare per lo sviluppo dell'Opera fino all'Assemblea successiva. Le attitudini e il carattere delle persone proposte devono essere esaminati. Questo non deve essere fatto, tuttavia, davanti all'Assemblea per evitare di venire meno al principio di stretta riservatezza. È necessario pertanto che le discussioni della Commissione di nomina siano strettamente confidenziali.

«Tutte le valutazioni e le discussioni della commissione sono di carattere confidenziale. Riferire all'esterno della commissione qualsiasi informazione personale o sensibile di cui si è parlato durante i lavori rappresenta una violazione dell'etica cristiana e della regola aurea che deve caratterizzare la gestione dei rapporti umani. La trasgressione di questo principio da parte di un membro della commissione è una ragione sufficiente per escluderlo dalla

partecipazione ai lavori di una commissione di nomina. Qualora fosse necessario reperire informazioni al di fuori della commissione sarà il presidente a farlo».

(*Manuale di Chiesa*, ed. 2015, p. 111).

D'altro lato, allo scopo di rispettare il principio di stretta riservatezza, nessun membro può muovere accuse a carico di un candidato senza che queste siano confermate da un secondo testimone e già precedentemente contestate all'interessato.

2. La Commissione di nomina è composta da 15 membri compreso il Presidente. La presidenza della Commissione è affidata d'ufficio al Presidente della Divisione o a un suo rappresentante.

I membri del Comitato esecutivo uscente, i responsabili uscenti di Dipartimento, i direttori e gli amministratori uscenti delle Istituzioni e degli Enti non possono far parte della Commissione di nomina. Qualora le circostanze rendano necessaria l'inclusione nella Commissione di nomina di membri del Comitato esecutivo uscente e/o di Comitati esecutivi o direttivi di Istituzioni e di Enti, il numero di questi non deve superare 1/5 (un quinto) del totale dei membri della Commissione di nomina. Le circostanze di cui sopra devono essere note all'Assemblea e detta inclusione deve essere votata a maggioranza da quest'ultima.

3. La Commissione di nomina ha il compito di proporre all'Assemblea:
 - a. gli officer dell'Unione (Presidente, Segretario, Tesoriere);
 - b. i direttori dei quattro Campi;
 - c. tutti gli altri membri del Comitato esecutivo dell'Unione;
 - d. i responsabili dei Ministeri/Dipartimenti/Servizi;
 - e. i membri della Commissione di Verifica;

f. i membri dei Comitati direttivi delle Istituzioni e degli Enti, se così previsto dai rispettivi statuti.

Il Presidente dell'Unione neoeletto può essere invitato ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

4. Del Comitato esecutivo fanno parte almeno 5 (cinque) laici, scelti tenendo conto se possibile di un criterio di rappresentatività delle diverse aree geografiche dell'Unione (Nord, Centro e San Marino, Sud, Sicilia e Malta). Laddove siano stati costituiti i Campi, farà parte del Comitato esecutivo un membro laico per ogni Campo dell'Unione e il suo relativo direttore.
5. Dopo aver consacrato del tempo alla preghiera e alla ricerca del Signore, i membri della Commissione di nomina sono invitati dal Presidente a indicare un certo numero di nomi di persone suscettibili di svolgere le funzioni considerate, tenendo conto di tutte le realtà etniche e di tutte le componenti della Chiesa italiana. Ogni membro della Commissione può presentare solo un nome per ogni carica. Dopo che i nomi per una determinata funzione sono stati illustrati, si passa alla votazione per scrutinio segreto. Ogni membro della Commissione sceglie un solo nome tra quelli indicati nella lista e lo scrive sulla scheda. Dopo lo spoglio delle schede sono conservati solo due o tre nomi, cioè quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Su questi nomi ogni membro può fare le osservazioni che giudica necessarie. Poi si passa a una nuova votazione segreta. Ogni membro sceglie un solo nome tra i due o tre rimasti eleggibili. Dopo il secondo spoglio delle schede, il nome che ha ottenuto il maggior numero di voti è sottoposto da solo alla votazione della Commissione, se non ha già avuto la maggioranza assoluta. Il nome è proposto all'Assemblea, se ha ottenuto la maggioranza dei voti dei membri votanti della Commissione.

6. Compete all'Assemblea approvare o respingere le proposte presentate dalla Commissione di nomina:
- a. per il Presidente, i membri del Comitato esecutivo dell'Unione e i responsabili dei Ministeri/Dipartimenti /Servizi la votazione è fatta a scrutinio segreto. Tutte le altre proposte sono votate per alzata di mano. Il nome del Presidente è presentato da solo, mentre i nomi degli altri candidati possono essere presentati in un'unica lista;
 - b. ogni delegato ha il diritto di presentare obiezioni nei confronti di uno o più nomi presentati all'Assemblea. Egli non può indicare il nome della persona in pubblico né può precisare la natura dell'obiezione. Egli chiede semplicemente che il rapporto sia rinviato alla Commissione. Nel caso della presentazione di un solo nome, non si passerà subito alla votazione, ma la Commissione resterà a disposizione per almeno 30 minuti per ascoltare eventuali obiezioni da parte dei delegati;
 - c. il Presidente della Commissione indica l'ora e il luogo ove si riunirà la Commissione stessa per ascoltare le obiezioni. La Commissione di nomina, sentiti i delegati, prende la sua decisione e giudica se il rapporto precedente deve essere modificato o essere nuovamente presentato all'Assemblea, seguendo le procedure di cui sopra;
 - d. la votazione sarà fatta nome per nome.

ART. 18 Commissione Piani e Delibere

1. La Commissione Piani e Delibere ha lo scopo di preparare, sotto forma di risoluzioni, piani e proposte destinati a promuovere lo sviluppo dell'Unione.
- Questa Commissione ha dunque il compito di elaborare, tenendo conto dei rapporti, suggerimenti e anche eventuali critiche, tutto ciò che è suscettibile di far

progredire i diversi settori dell'Opera.

Tutte le risoluzioni preparate da questa Commissione hanno dunque per scopo il progresso spirituale e materiale delle chiese e di ogni singolo membro:

- a. ogni risoluzione proposta all'Assemblea, dopo essere stata appoggiata e discussa, viene votata;
- b. in caso di osservazioni sul contenuto o sulla forma, la si rinvia alla Commissione per essere rielaborata. Quindi viene di nuovo presentata all'Assemblea per la votazione.

ART. 19 Commissione Licenze e Credenziali

1. La Commissione Licenze e Credenziali ha il compito di esaminare e di presentare all'Assemblea la lista, per categoria, delle licenze e credenziali da rilasciare agli operai dell'Unione per il quinquennio futuro. Questa lista è sottoposta all'Assemblea per l'approvazione. In caso di obiezioni si applica l'art. 17 comma 5 b.c.d.

ART. 20 Commissione permanente Statuto e Regolamento

1. La Commissione Statuto e Regolamento ha il compito di proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto dell'Unione, in armonia con quanto è disposto dall'art. 19 dello Statuto stesso, e le modifiche al presente Regolamento.

Tale Commissione ha carattere permanente, includerà un officer della Divisione Inter-Europea e sarà presieduta dal segretario dell'Unione Italiana. Tale commissione lavorerà tra una sessione e l'altra di un'Assemblea regolare dell'Unione e, tramite il Comitato esecutivo dell'Unione, sottoporrà il suo rapporto e le sue raccomandazioni alla successiva Assemblea regolare. Nel caso in cui il Comitato esecutivo non dovesse raccomandare tali proposte, è tenuto a dare alla Commissione dettagliate e motivate spiegazioni.

ART. 21 Commissione di Verifica

1. La Commissione di Verifica, da ora in poi denominata Commissione, è un organo dell'Assemblea. Dura in carica 5 (cinque) anni, che intercorrono tra una sessione e l'altra dell'Assemblea.
2. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri compreso il suo presidente, di cui:
 - a. 1 (un) pastore emerito;
 - b. 4 (quattro) laici con competenze specifiche di ordine amministrativo e gestionale, da scegliersi tra coloro che hanno requisiti di partecipazione attiva alla vita della comunità di appartenenza.
3. I membri della Commissione sono eletti a maggioranza dall'Assemblea su proposta della Commissione di Nomina. Non possono fare parte della Commissione i membri del Comitato esecutivo dell'Unione o dei Comitati esecutivi, direttivi e amministrativi degli organismi collegati all'Unione. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei membri, o nel caso che l'Assemblea non sia riuscita a nominare tutti i componenti della Commissione, la Commissione stessa nomina il membro mancante, con ratifica del Comitato esecutivo.
4. Il presidente della Commissione sarà invitato permanente del Comitato Esecutivo dell'Unione con solo diritto di voce, ricevendone tutta la documentazione messa a disposizione dei membri del Comitato stesso.
5. La Commissione elegge un segretario in occasione della prima riunione.
6. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni sono convocate su iniziativa:
 - a. del presidente;
 - b. del segretario, se il presidente è momentaneamente impedito;

- c. da almeno 3 (tre) dei suoi membri che ne facciano formale richiesta.
7. Il quorum è fissato in 3 (tre) membri.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o, se questi è assente, del segretario.
9. Il Segretario dell'Unione:
- a. trasmette i documenti ufficiali prodotti dall'amministrazione non appena approvati;
 - b. trasmette gli audit non appena ricevuti;
 - c. garantisce l'accesso ai regolamenti dell'Unione, della EUD e della Conferenza Generale.
10. Le competenze della Commissione sono:
- a. esprimere un parere sull'attuazione dei piani e delle delibere dell'Assemblea;
 - b. esaminare le delibere dell'Unione e degli organismi ad essa collegati per verificarne la conformità con i regolamenti dell'Unione, della EUD e della Conferenza Generale;
 - c. esaminare i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'Unione e dagli organismi ad essa collegati ed esprimere osservazioni in riferimento ai principi di prudenza ed equilibrio economico-finanziario;
 - d. esprimere, su richiesta dell'Unione o degli organismi ad essa collegati, un parere su proposte di delibere o proposte di bilanci preventivi e consuntivi.
11. La Commissione elabora una relazione annuale da presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio oggetto della verifica al Comitato esecutivo dell'Unione, il quale la alleggerà al proprio verbale. La relazione sarà messa a disposizione del Campo italiano e della EUD.

12. La Commissione può inviare in qualsiasi momento segnalazioni al Comitato esecutivo dell'Unione e/o alla EUD. Il Comitato esecutivo dell'Unione dovrà dare lettura delle segnalazioni pervenute nella prima sessione utile e allegarle al verbale.
13. In occasione dell'Assemblea, la Commissione presenta un rapporto riguardante l'attività svolta durante il suo mandato.
14. Le deduzioni della Commissione non costituiscono elemento vincolante per l'amministrazione dell'Unione e degli altri Enti, Istituzioni e Fondazioni che ad essa fanno capo.

ART. 22 Discussione

Per evitare discussioni fastidiose e proposte prive di interesse, la procedura seguente è di rigore:

1. Tutti i problemi, tutti i suggerimenti relativi ai piani di attività e a nomi sono sottoposti all'Assemblea sotto forma di proposta;
2. Ogni proposta, per essere presa in considerazione, deve essere appoggiata da un altro delegato;
3. La proposta appoggiata viene quindi discussa. Ogni delegato presente ha il diritto di partecipare alla discussione.
4. Le proposte avanzate da una Commissione possono essere emendate direttamente in Assemblea. Qualora la Commissione proponente, alla luce dell'emendamento formulato, ritenesse utile o opportuno istruire ulteriormente la proposta, ne ha facoltà attraverso la richiesta del suo presidente di ritirarla e riportarla in Commissione. La Commissione ripresenterà, infine, la proposta in Assemblea motivandone l'eventuale riformulazione. Per le proposte avanzate dal Comitato esecutivo dell'Unione si seguirà la medesima procedura, attribuendo al

Segretario dell'Assemblea la facoltà di richiedere un'ulteriore istruttoria a una specifica Commissione dell'Assemblea.

5. Coloro che intendono parlare sull'argomento in discussione devono chiedere la parola. Nel caso che siano in molti a chiedere la parola, il Segretario prende nota di quanti desiderano intervenire e il Presidente che presiede in quel momento dà la parola ai richiedenti nell'ordine di iscrizione. È sua facoltà accordare la parola ai membri non delegati che la richiedano.
6. Nessuno può parlare senza che il Presidente gliene abbia data facoltà in quel momento.
7. Per non trascorrere troppo tempo nella discussione, è necessario che ogni persona che prende la parola sia concisa ed eviti accuratamente di ripetere argomenti già sviluppati da altri.
8. Ogni delegato può esprimersi liberamente senza paura di essere disapprovato da altri delegati. Egli deve sentirsi libero di esporre le proprie convinzioni sincere e costruttive.
9. In ogni discussione, il delegato deve dare sempre prova di rispetto e di cortesia. Nessuna impazienza e nessuna parola, che potrebbero essere in seguito rimpiante, devono aver luogo in un'Assemblea che ha il compito di deliberare sotto lo sguardo del Signore e per la sua gloria.
10. I membri in carica del Comitato esecutivo e i Direttori delle Istituzioni possono chiedere di intervenire nella discussione, anche senza essere iscritti, sempre che la questione che viene discussa interessi il proprio dipartimento o la propria attività.
11. Un delegato non può intervenire nella discussione più di due volte o senza essere iscritto, a meno che non sia chiamato in causa.

12. Finita la discussione, o comunque quando vi si è dedicato un tempo ragionevole, si passa alle operazioni di voto.

ART. 23 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è un intervento che riguarda la corretta applicazione del presente Regolamento o le procedure di voto. Non può essere utilizzata per entrare nel merito della discussione.
2. La mozione d'ordine ha la precedenza sugli altri interventi.
3. Nel caso in cui la mozione d'ordine riguardi il rispetto del presente Regolamento sarà risolta dal Presidente. Diversamente dovrà essere appoggiata; in questo caso, sarà seguita da una discussione minima: un intervento a favore e uno contro. Successivamente verrà messa ai voti.

ART. 24 Voto

1. Le votazioni sono generalmente fatte per alzata di mano o con strumento elettronico, a meno che non sia disposto altrimenti dalla maggioranza dei delegati presenti e/o dal presente Regolamento. Le deliberazioni dell'Assemblea, a meno che non sia richiesto dallo Statuto dell'Unione e/o dal presente Regolamento una maggioranza speciale, sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, cioè quando i voti favorevoli superano quelli contrari. Gli astenuti e le eventuali schede nulle o bianche non si contano.

ART. 25 Processi verbali

1. I vari Segretari delle Commissioni e dell'Assemblea redigono i processi verbali delle varie sedute e particolarmente delle deliberazioni adottate. Queste ultime sono pubblicate sull'organo ufficiale dell'Unione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO